

Numero 00920/2017 e data 26/04/2017 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2017

**NUMERO AFFARE 01555/2015**

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Omissis, contro Regione Basilicata, in relazione alle agevolazioni finanziarie per giovani agricoltori - bando attuazione integrata misura 112.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 17508 del 26 agosto 2015, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Visto il parere interlocutorio del 2 dicembre 2015;

Viste le controdeduzioni di parte ricorrente;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;

1. Il ricorrente, con il ricorso in trattazione, ha chiesto:

- l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 1684/2012, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse e finanziate relativa al bando attuazione integrata Misura 112 "Insediamento dei giovani agricoltori" e Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- la riforma della graduatoria in relazione alla revisione dei punteggi da attribuirsi;
- la declaratoria del diritto all'assegnazione del maggior premio;
- la rettifica del provvedimento di concessione di premio ai sensi della DGR n. 1684/2012.

2. Il ricorrente con richiesta n. 94751686141 di cui al n. di protocollo 202664 del 15 novembre 2012, recante n. di posizione 325, inoltrava domanda di aiuto ai sensi del PSR 2007-2013 Misure 112 e 121.

La Regione Basilicata, con deliberazione di Giunta n. 1684/2012, in deroga a quanto previsto nel capitolo due (D.G.R. 519/11 e ss.mm.ii.) e al fine di rispettare i tempi di attuazione del PSR 2007-2013, approvava e pubblicava direttamente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse e finanziate - Misura 112 con 121 - solo nella parte relativa alla Misura 112.

Il ricorrente veniva collocato al posto n. 383 della graduatoria definitiva pubblicata sul BUR n. 44 del 7 dicembre 2012, e vedeva attribuirsi 3 punti con premio assegnato pari ad € 28.000,00 (ventottomila).

3. Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 (criteri di selezione) del Bando Attuazione Integrata Misura 112 e 121 approvato con DGR numero n. 1285 del 02/10/2012, in conformità al regolamento CE n. 1698/05 e ss.mm.ii., relativo alla misura 112 per aver disatteso la corretta attribuzione del punteggio.

Il ricorrente osserva che la struttura del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)

è dettata dall'articolo 6 del bando che ne stabilisce le linee guida.

All'art. 12 erano previsti i criteri di selezione, articolati dalla lettera a) alla f).

Il ricorrente vedeva riconoscersi, in ordine alla valutazione del piano di sviluppo aziendale - obiettivi qualificanti - solo 3,00 punti, contro i 9,00 punti spettanti giusta disposizioni del Bando Attuazione Integrata. I punti riconosciuti erano limitati alla qualificazione delle produzioni con introduzione di sistemi di qualità regolamentati (0,50 punti); alla diversificazione delle attività con significativa diversificazione dell'ordinamento produttivo (1,50 punti) e alla dimensione economica del piano di investimento maggiore di € 60.000,00 (1 punto).

Veniva dunque inspiegabilmente negata l'attribuzione dei punteggi derivanti dai seguenti obiettivi qualificanti, regolarmente progettati dal tecnico abilitato e presenti nel PSA: introduzione di sistema di certificazione Global Gap (1 punto), innovazione tecnologica (1 punto), necessità di conformarsi alle norme esistenti (1 punto), innovazione metodi marketing aziendale (0,50 punti), Miglioramento sostenibilità ambientale (1,50 punti), Miglioramento di condizioni di sicurezza sul lavoro (1 punto).

In virtù delle suesposte argomentazioni ed ai sensi dell'art. 9 recante disposizioni in merito alla forma e ai massimali del sostegno, posto che la valutazione è maggiore di 5 punti, l'erogazione del premio in favore del ricorrente ammonterebbe ad € 40.000,00 e non ad € 28.000,00 come determinato dalla Regione Basilicata. Il premio, già accettato ed erogato, andrebbe dunque integrato, fino alla concorrenza degli € 40.000,00 spettanti, con un'ulteriore erogazione di € 12.000,00.

4. Passando poi ad esaminare i successivi criteri di selezione previsti all'art. 12.A del PSR, che non incidono sull'entità del premio attribuito bensì aiutano a posizionare il beneficiario all'interno della graduatoria, il punteggio spettante sarebbe il seguente:

b) beneficiario donna: 0 punti;

- c) dimensione economica aziendale - superamento del RLS di oltre il 30%:  
9 punti;
- d) Progetto che include interventi relativi alle produzioni tutelate e certificate: 6 punti;
- e1) durata dell'esperienza lavorativa superiore a 60 mesi (coadiuvante agricolo dal 2004): 4 punti
- f) intervento coerente con le priorità settoriali della misura 121: 12 punti

Tutti i punti previsti dai criteri richiamati non sono stati attribuiti nonostante il progetto redatto, l'allegazione della notifica di inizio attività con metodo biologico e l'estratto conto previdenziale.

Sulla base delle precedenti considerazioni il punteggio globale attribuito in graduatoria non corrisponde a quello spettante. Invero, la Regione Basilicata avrebbe attribuito soltanto 3 punti contro i 40, come sopra individuati.

La somma complessiva di tutti i criteri e precisamente quelli compresi dalla lettera a) alla lettera f) dell'art. 12A determina il punteggio finale della domanda di aiuto in relazione alla Misura 112 determinandone il posizionamento in graduatoria. L'ordine assunto nell'elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziate - misura 112 con 121 - non è determinante ai fini dell'attribuzione dell'importo del premio ammesso; assume, invece, importanza rilevante nella successiva istruzione della misura 121, influenzando sulla formazione della relativa graduatoria.

5. Osserva il Collegio che il ricorso in trattazione si articola in due parti: una relativa al punteggio (3 punti invece di 9) necessario per ottenere una maggiorazione del premio da € 28.000 ad € 40.000; l'altra (3 punti invece di 40) per ottenere solo un miglior posizionamento in graduatoria, rilevante ai fini dei benefici della Misura 121.

6. La seconda parte del ricorso è improcedibile.

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di GR n. 1684/2012 con la

quale veniva approvata la graduatoria relativa alla Misura 112 e nella quale veniva collocato al posto n. 383.

Successivamente la Regione Basilicata approvava la deliberazione 16 dicembre 2013, n. 1528 avente il seguente oggetto: D.G.R. n. 1285 del 2/10/2012 - Bando di attuazione integrata di selezione delle domande relative alla Misura 112 “Insediamento dei giovani agricoltori” e alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Revoca D.G.R. 1520/2013 - Approvazione ulteriori esiti istruttori Misura 121 graduatoria definitiva.

Con questa successiva deliberazione veniva approvata la ulteriore graduatoria relativa alla Misura 121, nella quale il ricorrente veniva collocato al posto 203, con un punteggio totale di 78 punti ed un punteggio per la misura di 3 punti.

Orbene, se l’attribuzione dei 40 punti era finalizzata ad ottenere i successivi benefici di cui alla Misura 121, era onere, non assolto da parte ricorrente, di impugnare la deliberazione (n. 1528 del 16 dicembre 2013) con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva relativa a tale Misura.

7. Il ricorso, nella parte in cui è finalizzato ad ottenere 9 punti invece dei 3 attribuiti per conseguire una maggiorazione del premio, è invece infondato.

È pienamente condivisibile quanto dedotto dal Ministero richiedente, secondo il quale il piano di sviluppo per l’attività aziendale (PSA), per sua natura, presuppone l’allegazione di tutti gli elementi documentali capaci di supportarne la concreta attendibilità, sul piano operativo, con riferimento agli impegni dichiarati, e ciò non emergeva né dalla lettura del PSA né dagli allegati. L’enunciazione degli obiettivi, non accompagnata da una adeguata documentazione tecnico-economica dell’investimento progettato, non poteva, in effetti, fornire elementi utili tali da consentire la valutazione delle singole voci.

8. In conclusione il ricorso deve essere in parte respinto e in parte

dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con assorbimento dell'istanza cautelare.

L'ESTENSORE  
Andrea Pannone

IL PRESIDENTE F/F  
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà